



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N°69 – 02 APRILE 2025

Riunione del 19 Marzo 2025

46.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

Sig. Augusto BUCCOMINO

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Antonio Amato | Vice Presidente relatore estensore |
| - Avv. Andrea Ordine | Componente |

Con atto di deferimento relativo al procedimento n. 27/2024-25 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- **Sig. Augusto Buccomino:** *“per aver, in violazione degli artt artt. 9, 16 Statuto Fipav, 2, 21, 22, 28 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur., nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti delle atlete della Pallavolo Gonzaga e non consono al suo ruolo di allenatore”;*

oooooooooooooooooooo

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'incolpato per l'udienza del 19 Marzo 2025 in videoconferenza dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, Avv. Marco Rossini, risultavano collegati il Sig. Augusto Buccomino unitamente al difensore nominato Avv. Domenico Izzo.

il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;



IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell'atto di deferimento con relative proposte di sanzione disciplinare nei confronti dell'incolpato;
- Udito il difensore dell'incolpato e preso atto delle conclusioni dallo stesso rassegnate;
- Preso atto della memoria depositata dall'incolpato;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 21 ottobre 2024, a mezzo della quale il Presidente del Safeguarding Office della Fipav inoltrava alla Procura Federale la segnalazione ricevuta dal proprio ufficio in data 9 settembre 2024, nonché i verbali di audizione ed il provvedimento conclusivo, emesso a carico del tesserato Augusto Buccomino, del seguente testuale tenore: *"Formula nei confronti del sig. Augusto Buccomino nel corso dell'audizione svoltasi in data 21 ottobre 2024 specifiche raccomandazioni concernenti i comportamenti più idonei da assumere nello svolgimento della sua attività di allenatore sia relativamente alla necessità di un maggiore coinvolgimento di tutti i partecipanti all'attività agonistica onde evitare l'insorgenza di sentimenti inadeguatezza nei soggetti esclusi che in relazione al linguaggio utilizzato durante le gare e gli allenamenti al fine di spronare le giocatrici, invitandolo ad evitare l'uso di espressioni denigratorie o che possano risultare offensive; Rimette gli atti del presente procedimento, per quanto di competenza, alla Procura Federale della FIPAV per la valutazione dell'eventuale rilevanza disciplinare dei fatti ivi descritti"*.

Con determinazione di avvio del procedimento del 29 ottobre 2024, la Procura Federale apriva le indagini a carico del predetto tesserato e lo convocava innanzi all'ufficio per rispondere ai fatti che lo riguardavano personalmente.

In data 26 Novembre 2024 veniva ascoltato, in sede di audizione personale, il Sig. Augusto Buccomino, il quale, all'esito della lettura dei contenuti dell'esposto depositato nei suoi confronti, confermava di non aver mai pronunciato alcuna delle frasi riportate in detto documento. Precisava, inoltre, che il clima generale in palestra era buono e non gli risultava inoltrata alcuna doglianza diretta nei suoi confronti essendo, peraltro, sempre presenti, altre persone maggiorenni durante l'attività svolta.

Negava di aver lasciato le atlete fuori della palestra senza aver accertato la presenza delle famiglie, precisando che l'organizzazione era strutturata in modo tale da garantire sempre la presenza di



un dirigente o un tecnico sia all'inizio che al termine degli allenamenti. Confermava inoltre si essere stato esonerato dalla Pallavolo Gonzaga senza saperne il motivo.

La Procura Federale, pertanto, acquisiva nel corso dell'istruttoria n. 5 dichiarazioni (rispettivamente dai Sigg. P. H., S. L., G. I., M. P., A. C., M. G., A. F.), dove sostanzialmente veniva descritto l'operato dell'allenatore in termini del tutto incompatibili con i rilievi contenuti nell'esposto.

Pertanto, la Procura Federale esprimeva, in data 17 Dicembre 2024, il proprio intendimento di archiviazione all'esito del quale la Procura Generale dello Sport, ritenendo opportuno un ulteriore approfondimento istruttorio, invitava la Procura Fipav ad integrare le investigazioni già svolte. La Procura Fipav, quindi, sulla base delle evidenze probatorie acquisite, trasmetteva, in data 20.01.2025, la comunicazione delle conclusioni delle indagini all'odierno incolpato, il quale, con memoria del 26.01.2025 negava nuovamente ogni addebito.

Nella predetta memoria, l'incolpato, sostanzialmente, precisava di aver rivestito il ruolo di allenatore da più di vent'anni, sempre nel settore femminile, ricoprendo incarichi di guida tecnica spaziando per tutte le fasce d'età: dall'Under 12 alle squadre Over, rivolgendo la propria attenzione *in primis* alla persona e poi all'atleta, quale principio fondamentale che aveva sempre contraddistinto il suo lavoro, anche al fine di intercettare ogni possibile evento o disturbo che potesse alterare il percorso delle atlete.

In tale contesto, l'incolpato, nella propria memoria, esprimeva la sua forte amarezza ritenendo le accuse mosse nei suoi confronti infondate e quanto di più lontano dal suo *modus operandi*, non avendo mai ricevuto alcuna segnalazione di sorta in relazione a disturbi soggettivi che potevano coinvolgere le atlete allenate, ricordando solo alcune problematiche che riguardavano una o due atlete che avevano mostrato il loro disappunto per non essere impiegate in prima squadra, motivando comunque le scelte tecniche adottate con la necessità di rispettare la loro corretta progressione tecnica.

La Procura Federale, ritenendo comunque esaurita la fase istruttoria e comunque comprovata la dedotta responsabilità disciplinare in capo all'incolpato, lo deferiva innanzi a questo Tribunale con il capo di incolpazione riportato in epigrafe.

il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato compiutamente la documentazione oggetto del presente procedimento nonché le deduzioni difensive svolte dall'incolpato, ritiene che gli



elementi di colpevolezza posti a fondamento dell'azione disciplinare in oggetto non siano idonei ad integrare le violazioni contestate.

Invero, per quanto emerge dalla documentazione del procedimento, con particolare riferimento alle dichiarazioni rilasciate dai genitori delle atlete coinvolte e da alcuni dirigenti, non si ravvedono, con il sufficiente grado di certezza necessario, elementi tali che possano confermare la condotta contestata all'allenatore Augusto Buccomino che, pertanto, dovrà andare esente da ogni responsabilità di carattere disciplinare.

Pur essendo degno del massimo rispetto il provvedimento a cui è pervenuto il Safeguarding Office della Fipav a seguito dell'attività svolta, si rileva, sotto il profilo strettamente disciplinare, come le risultanze probatorie agli atti, da ritenersi tutte sostanzialmente convergenti e dello stesso tenore, confliggono apertamente e si pongono in evidente contrasto con i contenuti dell'esposto e le prove offerte a sostegno dello stesso, così da emergere una divergente ricostruzione dei fatti che non può comportare, nonostante la delicatezza della materia trattata, una pronuncia di colpevolezza a carico dell'incolpato in termini di responsabilità di carattere disciplinare.

Infatti, appare pacifico e significativo come all'esito dell'esonero del Sig. Augusto Buccomino da parte del Gonzaga Volley come lo stesso sia stato "seguito" presso il nuovo sodalizio da questi allenato da sei/sette atlete, assumendo, inoltre, particolare rilevanza, le dichiarazioni agli atti rilasciate da alcuni genitori e dirigenti:

La Sig.ra A. F., genitore di un atleta allenata dal Buccomino dal 2019, ha definito nella propria dichiarazione lo stesso come *"..una persona davvero preparata tecnicamente come allenatore, e anche molto comprensivo dal punto di vista umano tutti noi riponiamo in lui la piena fiducia"* così come il Sig. P. H., padre di un atleta, ha confermato con la dichiarazione rilasciata, come l'allenatore Buccomino aveva saputo subito instaurare un buon rapporto con la figlia aiutandola a crescere sportivamente e umanamente.

Nello stesso senso anche il Sig. G. I., padre di una atleta, il quale nella dichiarazione rilasciata in data 10 Dicembre 2024, ha definito il Buccomino come *"....l'allenatore che più le ha dato non solo dal punto di vista dei miglioramenti tecnici in tutti i fondamentali, ma anche dal punto di vista umano e della forgiatura del suo carattere. È sicuramente un allenatore che pretende tanto dalle ragazze, ma dà anche tutto se stesso. Non ho mai notato e comunque venuto a conoscenza di suoi comportamenti fuori dalle righe. È una persona estremamente professionale e qualche sua*



esternazione rientra pienamente nelle dinamiche sportive, senza che ci sia mai stata nessuna offesa o qualsiasi forma di violenza psicologica nei confronti delle atlete”.

Dello stesso tenore le dichiarazioni rilasciate anche dai genitori di altre atlete, Sig.ra C. C., Sig.ri M. P. e A. C. e P. O. la quale, nella dichiarazione rilasciata in data 14.12.2024, ha testualmente precisato, proprio con riferimento all’attività svolta dallo stesso in favore del Gonzaga, come il Buccomino *“ha saputo instaurare un rapporto positivo con tutte, stimolandole a fare del loro meglio e a migliorarsi continuamente. Una delle caratteristiche che ha colpito subito è stata la sua capacità di coinvolgere il gruppo, correggerle tecnicamente e stimolarle a fare squadra, ma ancora di più la sua capacità di instaurare un rapporto umano autentico e sincero”.*

Anche il Dirigente/Team Manager e padre di una atleta, Sig. G. M., che collabora da più anni e in vari sodalizi con l’allenatore Buccomino, ha confermato come la figlia avesse apprezzato la preparazione, la passione ed impegno negli allenamenti del Buccomino, con estrema attenzione alla crescita sportiva ed anche educativa-umana, mostrando sempre una disponibilità al dialogo e correttezza in tutte le situazioni, quale sostegno verso le ragazze, risultando di fatto un’ottima guida tecnico-educativa.

Nonostante le suddette univoche evidenze, il Tribunale, ritiene comunque opportuna anche una breve disamina delle dichiarazioni rilasciate dalla Presidente del Gonzaga Volley, Sig.ra Arianna Maso, in occasione dell’audizione del 01 Ottobre 20204 innanzi al Safeguarding Office Fipav.

In tale occasione, la Dirigente, pur avendo confermato l’esistenza di alcune segnalazioni di genitori di natura tecnica (disparità di trattamento) e, successivamente, segnalazioni relative ad un utilizzo da parte del Buccomino di un linguaggio non consono, la stessa ha poi confermato, nonostante la particolare attenzione della stessa riposta alla lamentata situazione, di non aver mai constatato personalmente tale circostanza *“.....perché quando sono stata presente durante lo svolgimento dell’attività sportiva non è mai accaduto nulla del genere ...”* precisando infine che dette segnalazioni erano pervenute da genitori per messaggio.

Pertanto, il Tribunale, alla luce del compendio probatorio in atti, sotto un profilo di carattere disciplinare, ritiene che non sia stata raggiunta adeguata prova in relazione alla contestata condotta del Buccomino nei confronti delle atlete della Pallavolo Gonzaga, attese le univoche risultanze probatorie di segno contrario, come sopra esaminate, che non consentono di ottenere quel grado di convincimento comunque necessario davanti agli organi di giustizia sportiva.



Per le suesposte ragioni il Tribunale ritiene, sulla base di quanto emerge dagli atti del procedimento, che gli elementi di colpevolezza forniti a carico dell'incolpato non siano idonei ad integrare le violazioni contestate.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale dispone il non luogo a sanzione nei confronti del tesserato Sig. Augusto Buccomino.

Roma, 27 Marzo 2025

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 02 Aprile 2025